



COMUNE DI MONTELEONE DI SPOLETO
ORDINANZA SINDACALE

ORDINANZA N. 555

del 29/06/2017

OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE PER LA PULIZIA E LA REGOLARE MANUTENZIONE DEI TERRENI E DELLE AREE DI PERTINENZA ADIACENTI LE AREE PUBBLICHE E LE STRADE DEL TERRITORIO COMUNALE AL FINE DI TUTELARE LA SALVAGUARDIA DELLA PUBBLICA INCOLUMITÀ E LA CORRETTA CIRCOLAZIONE STRADALE NONCHÈ IL DECORO E LA SALVAGUARDIA DELL'IGIENE E DELLA SALUTE PUBBLICA

IL SINDACO

PREMESSO che ai sensi dell'art.15 della L. n. 225 del 22.02.1992, il Sindaco è l'autorità comunale di Protezione Civile e che l'art. 54, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL) stabilisce che il Sindaco, quale Ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato provvedimenti contingibili ed urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

RICONOSCIUTA la necessità di garantire la salvaguardia della pubblica incolumità e la corretta circolazione nelle strade del territorio comunale nonché il decoro e la salvaguardia dell'igiene e della salute pubblica nelle aree pubbliche al fine di evitare pericoli derivanti da caduta di rami e alberi secchi e da limitazione della visibilità in particolare presso le curve stradali, a causa di siepi e ramaglie che trasbordano i limiti dimensionali prescritti dal Codice della Strada;

CONSTATATO lo stato di incuria di taluni appezzamenti di terreni di proprietà privata, posti sia all'interno che all'esterno della cinta urbana, divenuti nel contempo ricettacolo di rifiuti vari, erbe incolte e dimora stabile di fauna minore (topi, ratti, serpi, ecc.) e luogo che favorisce il proliferare di insetti nocivi (zecche, blatte, ecc.);

CONSIDERATO che analogo problemi sono presenti in numerosi appezzamenti privati aventi i fronti su strade comunali e vicinali, che sovente determinano gravi problemi di visibilità e viabilità a causa della incuria dei frontisti, che non provvedono ad eseguire periodicamente le opere di loro spettanza come il taglio della vegetazione incolta, di siepi, di canne e di rami di piante che si protendono oltre il ciglio stradale;

RILEVATO che la presenza di vegetazione erbacea ed arbustiva nei terreni incolti può causare gravi problemi, sia di ordine igienico-sanitario per la presenza di fauna minore e insetti nocivi, sia di innesco e propagazione di incendio;

CONSIDERATO altresì che la mancanza di ordinaria manutenzione delle aree interessate dalla presenza della flora sopra menzionata, oltre a restringere e danneggiare la sede stradale, costituisce grave pericolo per la circolazione del traffico, in quanto viene limitata la distanza di visuale libera e talvolta, in occasione di eventi atmosferici di particolare intensità, tronchi e rami delle alberature finiscono per ingombrare la carreggiata rappresentando ostacolo e pericolo per il transito dei veicoli e dei pedoni;

(DG)

RAVVISATO che, in caso di incidenti dovuti ad incuria del fronte strada, possono esservi responsabilità civili e penali per i proprietari di alberi pericolosi che dovessero cadere sulla sede stradale, nonché di siepi e piante invadenti o di scarpate non correttamente sfalciate;

RITENUTO pertanto indispensabile adottare gli opportuni provvedimenti tesi all'esecuzione di urgenti interventi di pulizia delle aree degradate con particolare riguardo per quelle poste all'interno della cinta urbana e quindi in prossimità di civili abitazioni o aree pubbliche, a salvaguardia dell'igiene pubblica e della pubblica incolumità;

RITENUTO altresì indispensabile che tutte le strade comunali e vicinali di uso pubblico siano in condizioni di sicurezza;

RICHIAMATI

- l'art. 50 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. - Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali che attribuisce al Sindaco la competenza in ordine all'adozione di Ordinanze in materia di igiene e sanità;
- l'art. 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. che prevede che rientri nella competenza del Sindaco l'emanazione di provvedimenti contingibili e urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini;
- gli artt. 16, 17, 29, 30, 31, 32, 33 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i. - Nuovo Codice della Strada – alla luce del disposto del relativo regolamento di esecuzione e di attuazione approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;

ORDINA

- ai Proprietari di aree agricole non coltivate, ai proprietari di aree verdi urbane incolte e di aree produttive dismesse di provvedere con regolarità alla manutenzione del verde, al decespugliamento ed alla rimozione delle erbe secche, di arbusti e di eventuali rifiuti, nel rispetto della normativa vigente in materia di smaltimento dei rifiuti, in quanto ritenuti possibili cause di problemi, sia di ordine igienico-sanitario sia di innesco e propagazione di incendio;
- a tutti i proprietari di terreni e/o aree confinanti con parcheggi pubblici o di uso pubblico, marciapiedi, strade comunali o vicinali di uso pubblico di provvedere ad effettuare i seguenti interventi:
 - **IL TAGLIO DI SIEPI, CANNE, ARBUSTI E RAMI DEGLI ALBERI CHE:**
 - invadono parcheggi pubblici o di uso pubblico, marciapiedi, piste ciclopedonali, strade comunali o vicinali di uso pubblico, con riferimento ai confini stradali così come definiti dal Nuovo Codice della Strada e citati in premessa, o che si trovano ad una quota inferiore a metri 4,50 dal piano viabile;
 - occultano la segnaletica stradale;
 - creano problemi di visibilità alla circolazione stradale;
 - non consentono il passaggio pedonale e ciclabile.
 - **LA RIMOZIONE, NEL PIÙ BREVE TEMPO POSSIBILE, DI RAMAGLIE O ALBERI**
 - che, per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa, cadono su parcheggi pubblici o di uso pubblico, marciapiedi, strade comunali o vicinali di uso pubblico.

Gli interventi di cui sopra dovranno essere eseguiti improrogabilmente entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio del Comune e successivamente ripetuti periodicamente almeno due volte l'anno, e comunque ogni qualvolta necessario.

Scaduto tale termine, si procederà senza ulteriore avviso all'applicazione delle sanzioni amministrative e pecuniarie previste dal Codice della Strada.

RICORDA

- che in caso di presenza di più comproprietari dello stesso fondo, ai sensi dell'art. 197 del Codice della Strada, ciascuno dei trasgressori soggiace alla sanzione pecuniaria prevista per la violazione alla quale ha concorso, e, pertanto, ognuno dei comproprietari sarà passibile della stessa sanzione pecuniaria prevista;
- che in base al generale principio della responsabilità del custode di bene, sia esso proprietario, usufruttuario, enfiteuta, livellario, conduttore, ecc., su tale soggetto grava la presunzione di responsabilità generale ex art. 2051 del Codice Civile;
- che il materiale proveniente dal taglio di piante e alberi pericolosi, rami secchi, cespugli dovrà essere rimosso a cura e spese dei proprietari interessati contestualmente alla realizzazione dei lavori e smaltito a norma di legge;
- che prima dell'inizio di taglio piante e alberi pericolosi, dovranno essere concordati con il Comune i tempi e i modi di esecuzione al fine di non intralciare la circolazione stradale.

AVVERTE

- che qualsiasi danno dovesse verificarsi a causa del mancato adempimento dei lavori descritti nella presente Ordinanza, l'inadempiente rimborserà direttamente ogni danno unitamente a tutte le spese che verranno sostenute da questa Amministrazione;
- chiunque viola le disposizioni dell'art. 29 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i. – Nuovo Codice della Strada - è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 148,00 a € 594,00.
- l'Amministrazione Comunale, previa ingiunzione, si riserva di dar luogo all'esecuzione d'ufficio dei suddetti interventi a spesa degli obbligati, ove non fossero eseguiti.
- gli agenti del Comando della Polizia Municipale sono incaricati della vigilanza e del rispetto della presente ordinanza.

DISPONE l'affissione della presente ordinanza all'Albo Pretorio Comunale, nelle bacheche pubbliche, nonché sul sito internet del Comune per un periodo di 60 giorni consecutivi e che copia della presente ordinanza venga trasmessa:

- Comando Stazione Carabinieri;
- Regione Carabinieri Forestale "Umbria" Stazione di Monteleone di Spoleto;
- Al Comando di Polizia locale;

dalla Residenza Comunale,



IL SINDACO

Dot.ssa Marisa Angelini